

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Descrizione

IL Regolamento (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA).

La D.G.R. n° g 18971 del 24 dicembre 2014 definisce le linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli articoli 8 – 9 -10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie 1,2, e 3 secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate e riconosciute.

Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004

Richiesta di riconoscimento

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 (allegato A 2 G.R. n. G18971 del 24/12/2014) a tal fine gli operatori devono presentare domanda alla Regione Lazio per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Roma 1 utilizzando il Modello della Tab. A1 della D.G.R. n° g 18971 completo degli allegati richiesti.

Richiesta di registrazione

Sono soggette a registrazione le attività elencate nella Tab. A1 della D.G.R. n° g 18971 del 24 dicembre 2014 (allegata) Per registrarsi le ditte devono presentare una domanda in bollo (all. B6) alla Regione Lazio per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL Roma 1 per l'assegnazione del codice di registrazione allegando i documenti riportati nella domanda e la ricevuta del versamento di € 50,00

Trasporto sottoprodotti di origine animale: registrazione

L'attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti derivati è soggetta a **registrazione** ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Si definiscono **3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi:**

Categoria 1: sottoprodotti tra cui, ad esempio, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali di allevamento (vedi art. 8 del suddetto Regolamento)

Categoria 2: stallatico ed altri elencati all'art. 9

Categoria 3: grasso e ossa, teste di pollame ed altri elencati all'art. 10

I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano. L'operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale della Asl.

Per quanto concerne le caratteristiche specifiche del mezzo si rimanda al foglio informativo relativo all'assegnazione dei codici di identificazione da apporre sulle targhe.

Nota: non necessitano di registrazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all'interno dell'azienda stessa e/o terreni ad essa pertinenti.

Principali normative di riferimento:

☒ Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano;

☒ Regolamento (UE) n. 142/2011;

Linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/09 approvate il 07/02/2013;

☒ Linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971

Ufficio Competente UOSD Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Documentazione da presentare

Modulo di richiesta di registrazione (**allegato B6** linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971) compilato, con allegata la seguente documentazione:

- ☒ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (**allegato B10** linee guida regionali);
- ☒ relazione tecnico-descrittiva dei mezzi e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante della ditta;
- ☒ dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia);
- ☒ fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ☒ ricevuta di versamento della tariffa dovuta

Modalità di effettuazione

Al fine di ottenere la registrazione, l'operatore titolare della ditta di trasporto presenta la notifica dell'apertura (richiesta di registrazione) di attività presso la Asl in cui ha sede l'attività (sede operativa/rimessa automezzi).

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. competente per territorio verificata la completezza della documentazione pervenuta trasmette alla Regione – Settore Veterinario la domanda e la documentazione prevista (allegato B7 linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971).

Il Settore Veterinario Regionale ricevuta la comunicazione dalla ASL provvede a richiedere al sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati dello stabilimento e della ditta titolare dello stesso, il numero di “ registrazione” (Approval Number) da attribuire e lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL, che lo notifica all'operatore.

L'operatore può iniziare le attività successivamente all'avvenuta notifica.

L'avvenuta registrazione è comunicata al richiedente tramite e-mail o posta ordinaria.

Modalità di presentazione della pratica

La richiesta può essere presentata ☒ **di persona** presso la sede di P.zza S. Maria della Pietà n° 5 Pad. VIII° 00135 Roma

nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30

Tel: +390668354806 - **Fax** +390668354805

Tariffa € 50,00 pagabili su conto corrente postale 26353003 intestato ASL Roma 1 causale :registrazione trasporto SOA

FOGLIO INFORMATIVO PER L'UTENZA

Trasporto sottoprodotti di origine animale: assegnazione codice d'identificazione

Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta, l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo e le eventuali variazioni.

Ricevuta la comunicazione, il Servizio Veterinario della Asl inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati assegnando un codice di identificazione.

NOTA: la documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, **deve essere sempre disponibile durante il trasporto.**

REQUISITI MINIMI PER IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE:

☒ **gli automezzi, gli scarrabili e i contenitori devono essere:**

☒ **stagni e coperti con struttura rigida o, in caso di materiali di categoria 3, anche con telone;**

☒ **in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;**

☒ **I veicoli e i contenitori devono essere identificati mediante:**

☒ **una targa inamovibile** di metallo o di altro materiale idoneo preferibilmente delle dimensioni di 20 cm x 10 cm riportante l'indicazione: Regione Lazio, ASL Roma 1, n. di codice assegnato;

REGIONE LAZIO

ASL ROMA 1 N°

☒ **una targa con le seguenti caratteristiche:**

DIMENSIONI 50 cm X 35 cm nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili;

DIMENSIONI non inferiori a 20 cm negli altri casi;

dimensioni in altezza dei caratteri (lettere e numeri): non inferiori a 5 cm;

Le targhe indicanti la CATEGORIA e le relative diciture DEVONO essere di differenti colori:

VERDE per i materiali di **CATEGORIA 3**

GIALLO per i materiali di **CATEGORIA 2**

NERO per i materiali di **CATEGORIA 1**

Sulla targa deve essere indicata la categoria dei sottoprodotti di origine animale con le diciture indicate dal Regolamento (UE) 142/2011. Sulla targa deve essere indicata la categoria dei sottoprodotti di origine animale con le diciture indicate dal Regolamento (UE) 142/2011 ALLEGATO VIII, CAPO II, come nei seguenti esempi:



NOTA:

Categoria e diciture possono essere indicate in un'etichetta separata rispetto a quella che identifica il mezzo.

Riassumendo: sui veicoli e i singoli contenitori sono presenti due targhe, una indicante la regione, la Asl di competenza e il numero di identificazione, l'altra indicante la categoria del sottoprodotto e la destinazione caratterizzata dai colori sopraindicati (nero, giallo, verde).

Principali normative di riferimento:

Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Regolamento (UE) n. 142/2011;

Linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/09 approvate il 07/02/2013;

Linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971.

MODALITA' ED ORARI

Ufficio Competente UOSD Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Documentazione da presentare

La richiesta conforme **all'Allegato B9** delle linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971 deve contenere:

- modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati le caratteristiche e le dimensioni;
- la sede del rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- la sede presso cui è tenuto il registro delle partite (di cui all'art. 22 del regolamento CE 1069/2009), se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
- la categoria di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati trasportati;
- l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

Modalità di presentazione della pratica

La richiesta può essere presentata:

- **di persona** presso la sede di P.zza S. Maria Della Pietà n° 5 – Pad. VIII 00135 - Roma

Informazioni e-mail: dprev.sia@asl-rme.it

Tel: +390668354806 - **Fax** +390668354805

Tariffa € 40,00 su c/c.p n° 26353003

Intestato: alla ASL Roma 1 Servizio Tesoreria Servizi Veterinari

causale : rilascio Attestazione automezzi trasporto materiale 1,2,3, Reg. 1069/2009

I Caseifici

I caseifici riconosciuti in base al Regolamento 853/2004 o registrati in base al Regolamento 852/2004 possono inviare all'alimentazione animale il siero ottenuto dalla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte della ASL (previa comunicazione alla ASL mediante allegato D1). Lo stabilimento di origine deve garantire la tracciabilità dei prodotti, (adottando il proprio piano di autocontrollo) e dovrà essere registrato anche in base all'art. 9 del Regolamento (CE) 183/2005 (sono esclusi dal Regolamento (CE)1069/2009 i caseifici aziendali che utilizzano i prodotti nella stessa azienda d'origine)

Gli Allevamenti

Gli allevamenti che intendono utilizzare per i propri animali il siero di latte devono richiedere il nulla-osta al Servizio Veterinario competente per territorio (utilizzando l'allegato modello D2). Devono:

- essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti ,
- essere georeferenziati;
- risiedere nella Provincia in cui ha sede lo stabilimento che fornisce i prodotti;
- disporre di un adeguato sistema per eventuale conservazione e l'utilizzo di tali prodotti;
- destinare tali prodotti esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.
- trasferire tutti gli animali allevati sensibili all'afta epizootica:
 - direttamente al macello all'interno del territorio nazionale oppure;
 - a un'altra azienda della quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello oppure
 - a un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione animale i prodotti di tipologia 3- gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali.

La ASL rilascia il nullaosta previa ispezione dell'allevamento (allegato modello D2)